

N. 215 R.G. del 2021



**TRIBUNALE DI GELA**  
**Sezione Civile e Lavoro**

**Udienza del 19.05.2022**

Il giudice dott.ssa Giulia Polizzi, in funzione di giudice del lavoro,

**dato atto** che l'udienza è celebrata nella forma speciale prevista dall'art. 221 co. 4 D.L. 19.5.2020 n. 34, conv. con modificazioni dalla L. 17.7.2020 n. 77;

**rilevato** che le parti hanno rassegnato le proprie richieste e conclusioni con deposito di note scritte e che nessuno ha proposto istanza di trattazione orale della causa;

**vista** l'istanza di parte ricorrente di autorizzazione alla notifica ai controinteressati *ex art.* 151 c.p.c., con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., formulata con ricorso introduttivo e reiterata in seno alle predette note;

**ritenuta** necessaria, in considerazione dell'oggetto del presente giudizio (volto alla declaratoria del diritto della ricorrente al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede, a far data dall'a.s. 2016/17, in uno degli ambiti delle province di Agrigento o Palermo seguendo l'ordine delle preferenze espresse in domanda) ed in relazione agli ultimi approdi della giurisprudenza di legittimità, integrare il contraddittorio nei confronti degli insegnanti di scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche" - partecipanti alla mobilità a.s. 2016/17, e segnatamente, sia dei candidati assegnatari del trasferimento presso le sedi suddette sia di quelli che hanno partecipato alla procedura di mobilità suddetta senza tuttavia ottenere il trasferimento. Ed invero, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli



altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati", tale integrazione non essendo necessaria, invece, "quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione" (cfr. sul punto Cass. civ., Sez. Lav., Sent. n. 36356/2021; Cass. 9 novembre 2018, n. 28766; Cass. 17 gennaio 2017, n. 988; Cass. 5 giugno 2008, n. 14914);

**ritenuti** dunque sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., atteso l'elevato numero di controinteressati e l'esigenza di celerità connessa alla natura cautelare del ricorso;

**P.Q.M.**

**autorizza** la pubblicazione sul sito WEB istituzionale del MIUR a beneficio dei docenti di scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso A019 "Discipline giuridiche ed economiche" - partecipanti alla mobilità a.s. 2016/17;

**rinvia** per la comparizione delle parti all'udienza del 17 novembre 2022, ore 11:00.

Si comunichi.

Gela, 19/05/2022

**Il Giudice**  
*Giulia Polizzi*

